



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

**Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni
Ufficio VII**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER PROGETTI DI SCAMBI GIOVANILI**

SCADENZA 6 marzo 2026

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito denominato MAECI) assegna contributi, sulla base della valutazione delle domande pervenute e ritenute idonee, ad Enti ed Associazioni per la realizzazione di progetti di scambio giovanili.

I contributi sono offerti a progetti volti alla realizzazione di percorsi formativi socio-culturali di arricchimento curriculare e formazione professionale per giovani italiani e stranieri, in Italia e all'estero, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, fatti salvi i progetti che coinvolgano studenti di scuola secondaria di secondo grado (fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni).

I progetti sono finalizzati a favorire attività di interscambio culturale con l'obiettivo di sviluppare nelle nuove generazioni il rispetto, la comunicazione e la tolleranza attraverso la reciproca conoscenza delle diversità culturali, anche attraverso la creazione di collaborazioni transnazionali tra due o più soggetti provenienti da paesi diversi.

I principali obiettivi perseguiti dalle attività progettuali sono:

- a. l'arricchimento curriculare e la formazione professionale;
- b. la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e politica;
- c. l'inclusione sociale dei giovani;
- d. la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed ambientale;

Il contributo del MAECI si configura come cofinanziamento ed è destinato alla parziale copertura dei costi del progetto, per un massimo del 70% dei costi complessivi, debitamente documentati.

Per quanto riguarda la provenienza dei giovani beneficiari, le Aree prioritarie/i Paesi prioritari per l'anno 2026 sono: MENA, Africa Subsahariana, Balcani, Francia, Germania, America Latina, Giappone, Repubblica di Corea.

Potranno in ogni caso essere presi in considerazione progetti riguardanti altre aree geografiche.

Art.2

Soggetti proponenti e forme di partenariato

Possono presentare richiesta di contributo, a titolo esemplificativo e non tassativo, Associazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro (Onlus), Enti territoriali ed Istituzioni educative pubbliche e private aventi sede legale in Italia e costituite da almeno 5 anni alla data di scadenza del presente Bando.

Il proponente assume il ruolo di responsabile e di coordinatore dell'intero progetto di scambio attestando di essere nella condizione di disponibilità di tutte le risorse necessarie alla realizzazione del progetto, a prescindere dalla eventuale concessione del contributo erogato dal MAECI.

Il proponente, qualora intendesse avvalersi di un *partner* straniero per la realizzazione del programma di scambio giovanile, deve espressamente indicarlo nel progetto.

Il partner straniero deve avere la propria sede legale nel Paese straniero ove si svolge il progetto ed essere soggetto pubblico o soggetto privato senza scopo di lucro costituito nel rispetto della legislazione locale. Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

Art.3

Ammissibilità del progetto

Nella presentazione della domanda vanno specificate le date di inizio e termine del progetto.

I progetti dovranno avere inizio non prima del **1° gennaio 2026** e dovranno avere termine non oltre il **31 ottobre 2026** e la rendicontazione del progetto non potrà pervenire oltre il termine di cui al successivo articolo 13.

Il progetto deve essere originale, innovatore, promotore di cultura e creatività e garantire un adeguato livello di formazione ai partecipanti.

Il progetto deve prevedere voci di costo ammissibili (v. art. 5), imputabili al cofinanziamento MAECI, nel rispetto dei massimali previsti e indicare gli estremi di eventuali finanziamenti integrativi.

Art. 4

Termini di presentazione della domanda

Il soggetto proponente potrà presentare la propria domanda **entro e non oltre il 6 marzo 2026**.

Art.5

Costi e spese ammissibili

Sono ammessi i costi relativi a: biglietti, vitto, alloggio dei partecipanti al progetto e/o dei formatori.

Per il rimborso delle spese di vitto e alloggio questo Ufficio si atterrà alle modalità utilizzate da questa Amministrazione di cui al D.M. 23 marzo 2011 (trattamento onnicomprensivo giornaliero - Tabella C classe 2).

Sono ammesse le spese logistico-organizzative e per il personale necessario all'organizzazione del progetto. I costi relativi all'utilizzo di personale dipendente del soggetto richiedente devono essere obbligatoriamente rendicontati in termini di costo giornaliero oppure costo orario effettivamente dedicati al progetto, con indicazione specifica della qualifica professionale.

Sono ammesse le spese per la copertura assicurativa e sanitaria dei giovani e/o dei formatori che partecipano al programma di scambio.

Sono inoltre ammesse le spese per produzione di materiale informativo e banche dati su qualunque supporto (siti internet, materiale cartaceo, etc.).

Art.6

Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

Le richieste di contributo dovranno contenere la seguente documentazione:

1. **Domanda** firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, preferibilmente con firma digitale in formato PAdES fatti salvi i casi in cui i rappresentanti del beneficiario non dispongano di firma digitale, ed accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità (Allegato 1).
2. **Scheda del progetto** compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato 2);
3. **Copia dello statuto e dell'atto costitutivo** del proponente ed eventuale autocertificazione dell'esperienza pregressa in progetti di mobilità rivolti a giovani; dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del rappresentante legale del soggetto proponente (che si trova nell'allegato 1); copia del libro soci aggiornato, ove presente;
4. **Dichiarazione di esenzione D.U.R.C.** sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Modalità di spedizione della domanda

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando il modello allegato al presente Bando e la scheda di progetto entro il termine ultimo di cui all'articolo 4 (Allegati 1 e 2).

L'Amministrazione potrà concedere deroghe ai termini perentori di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il termine del **16 marzo 2026**, solo in caso di motivata e comprovata impossibilità all'invio telematico della domanda per ragioni non dipendenti dal richiedente.

La domanda e i relativi allegati andranno inoltrati all'indirizzo di posta certificata dgce07@cert.esteri.it, in formato PDF (dimensione massima per singolo invio 5MB; sono consentiti più invii), specificando nell'oggetto: "Domanda di contributo per la realizzazione di un progetto di scambi giovanili anno 2026".

Art. 8

Irricevibilità e inammissibilità delle domande

Le domande presentate da soggetti proponenti privi dei requisiti o non firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente saranno considerate irricevibili.

Saranno altresì considerati irricevibili i progetti recanti false dichiarazioni da parte del soggetto proponente o del partner straniero.

Non sono ammessi a presentare domanda: partiti politici o movimenti politici, comunque denominati ed in qualsiasi forma costituiti; soggetti facenti capo ai medesimi o ad essi riferibili; soggetti svolgenti attività politica.

Non sono inoltre ammesse le domande provenienti da soggetti che incorrono in alcuna delle situazioni di cui al Titolo IV, Capo II, del Decreto legislativo 36/2023, ove applicabili.

Le domande prive di codice fiscale e/o dei contatti dell'Ente (indirizzo di posta elettronica/telefono del proponente) dovranno essere integrate con i suddetti elementi entro il termine ultimo comunicato dall'Amministrazione, salvo che il progetto non sia irricevibile per i motivi previsti nei commi precedenti.

Non saranno ammesse le domande inviate oltre il termine ultimo di cui all'articolo 4, fatti salvi i casi eccezionali disciplinati dall'art. 7 comma 2, e le domande condizionate, anche implicitamente, alla concessione del contributo ai fini della realizzazione del progetto.

Art.9

Modalità di valutazione della domanda

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione istituita dal MAECI - DGCE Ufficio VII. Essa verificherà, in prima istanza, l'ammissibilità della domanda; in seconda istanza, analizzerà le proposte progettuali presentate sulla base dei criteri di valutazione riportati nella seguente griglia:

punteggi fino a:		
Finalità perseguite	• Coerenza della proposta progettuale con il contesto delle priorità di politica estera italiana, con particolare riguardo alle aree considerate prioritarie dalla Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni	Punti 15
	• Coerenza della proposta progettuale con il quadro delle collaborazioni internazionali bilaterali o multilaterali, in particolare quelle promananti da Accordi e Protocolli Esecutivi culturali pregressi o vigenti tra l'Italia e gli altri Stati	Punti 15
Proposta progettuale	• Congruenza dei fabbisogni/obiettivi del progetto	Punti 5
	• Coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento	Punti 5
	• Capacità di coinvolgimento dei giovani	Punti 5
	• Valutazione dell'impatto atteso dell'intervento in base a parametri quantificabili e/o a esperienze precedenti	Punti 5
	• Modalità e criteri di selezione dei beneficiari	Punti 5
	• Possibilità di riprodurre gli interventi previsti	Punti 5
	• Competenze professionali	Punti 5
	• Efficiente ed efficace impiego delle risorse e congruità dei costi del personale in relazione al numero dei partecipanti al progetto	Punti 5
Caratteristiche del soggetto proponente	• Esperienza nel settore e/o risultati conseguiti in precedenti iniziative già beneficiarie di contributi da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o di altre Istituzioni Pubbliche	Punti 15
	• Disponibilità finanziarie, organizzative e professionali tali da assicurare la realizzazione dell'iniziativa	Punti 15

Per essere ritenuto idoneo ai fini dell'assegnazione del finanziamento, il progetto dovrà raggiungere una soglia minima di punteggio pari a 70/100;

I progetti idonei saranno ammessi al finanziamento nell'ordine del punteggio ottenuto in graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili per l'anno in corso.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Ministero degli Affari Esteri nella sezione Scambi giovanili.

La DGCE – Ufficio VII comunicherà l'accoglimento o il mancato accoglimento della domanda di contributo entro il **15 maggio 2026** anche tramite la predetta pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 10

Stipula dell'accordo tra le parti

In seguito alla pubblicazione della graduatoria dei progetti risultati vincitori, verrà siglato un accordo tra la DGCE – Ufficio VII ed il soggetto proponente per disciplinare gli obblighi tra le parti e gli oneri reciproci.

Non sono consentite richieste di rimodulazioni diminutive/riduttive dei progetti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il numero dei partecipanti ed i costi) successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4.

In riferimento al processo di dematerializzazione dei documenti contabili (circolare n. 17 del 09.06.2016 Codice dell'Amministrazione Digitale e D.P.C.M. 13.11.2014) la convenzione dovrà essere firmata

digitalmente da entrambe le parti, preferibilmente in formato PAdES, fatti salvi i casi in cui i rappresentanti del beneficiario non dispongano di firma digitale.

Art. 11

Risorse programmate

È consentito il concorso di più fonti di sostegno economico e finanziario, pubbliche e private.

Il richiedente dovrà individuare le eventuali ulteriori fonti di finanziamento che dovranno essere esplicitate al momento della stipula dell'accordo, ivi comprese le eventuali quote di partecipazione al progetto richieste ai giovani partecipanti.

Non sono consentiti finanziamenti da parte di soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del presente Bando.

Il cofinanziamento del MAECI non potrà essere superiore al 70% delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 13 e non potrà, a nessun titolo, costituire fonte di lucro per il proponente con riferimento al progetto per cui è stato concesso.

Art. 12

Riconoscimento del contributo

La pubblicazione del materiale informativo e promozionale dovrà riportare il logo del MAECI e la seguente dicitura:

“Il presente progetto è stato realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”.

Art.13

Rendicontazione – Modalità e termini

Il rendiconto dovrà essere inviato, inderogabilmente, entro **trenta giorni** dal termine del progetto così come indicato nella domanda. Per i progetti aventi termine successivamente al giorno **15 ottobre 2026**, il rendiconto dovrà essere inviato, inderogabilmente, entro la data ultima del **15 novembre 2026**.

L'Amministrazione potrà concedere deroghe ai termini di cui al comma precedente, e comunque non oltre il termine ultimo del **23 novembre 2026**, solo in caso di motivata e comprovata impossibilità all'invio del rendiconto oppure in caso di comprovata mancata ricezione dello stesso da parte dell'Amministrazione.

Il rendiconto dovrà essere costituito dalla seguente documentazione:

- a. verbale della commissione di selezione dei giovani ammessi a partecipare al progetto nel caso in cui la suddetta ammissione avvenga a seguito di selezione da parte del soggetto proponente;
- b. elenco dei partecipanti, suddivisi per nazionalità, con indicazione dell'età di ciascuno;
- c. relazione finale sul progetto svolto (massimo 2000 caratteri);
- d. prospetto rendiconto finanziario secondo il modello allegato (Allegato 3);
- e. copia delle fatture/ricevute fiscali dei costi sostenuti, comprensivi di relativa contabile e/o prova dell'effettivo pagamento, suddivise secondo le voci di spesa indicate nell'Allegato 3 e numerate in modo tale da ricondurre ciascun giustificativo ad una delle voci di spesa indicate nel predetto Allegato;
- f. bonifici delle spese sostenute all'estero riguardo alla collaborazione con l'eventuale *partner* straniero;
- g. dichiarazione che attesti la conservazione delle ricevute in originale presso la sede del beneficiario;
- h. le fatture o ricevute fiscali emesse in lingua straniera dovranno essere tradotte in lingua italiana, anche per sintesi e, qualora emesse in valuta estera, dovranno essere indicati nella traduzione i tassi di cambio applicati alla data del pagamento ed il corrispondente importo in euro;
- i. materiale informativo e promozionale prodotto, in conformità di quanto disposto all'articolo 12 del

presente Bando.

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo **dgce07@cert.esteri.it** in file separati in formato PDF (dimensione massima per singolo invio 5MB; sono consentiti più invii).

Il rendiconto e tutte le dichiarazioni ad esso allegate dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal rappresentante legale del beneficiario, preferibilmente in formato PAdES, il quale attesta la veridicità delle stesse, fatti salvi i casi in cui i rappresentanti del beneficiario non dispongano di firma digitale.

Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti proponenti dovranno risultare non inadempienti ai sensi e per gli effetti dell'art. 48*bis* del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii.

Consigliera di Legazione
Giulia Campeggio
Capo dell'Ufficio VII – D.G.C.E.